



CONTRIBUTO REGIONALE “BUONO-BORSA DI STUDIO”

CRITERI E MODALITA' DI CONCESSIONE (BANDO)

ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2010-2011

Articolo 2

Requisiti di ammissione

1. Il contributo può essere concesso, se sussistono, cumulativamente, i requisiti di seguito indicati, relativi al richiedente, allo studente ed alla spesa.
2. Il richiedente deve:
 - a) essere una persona fisica;
 - b) essere iscritto all'anagrafe tributaria;
 - c) avere il domicilio fiscale in Italia;
 - d) appartenere, alternativamente, ad una delle seguenti categorie:
 - 1) o uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne);
 - 2) o il tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;
 - 3) o direttamente lo studente iscritto (se maggiorenne);
 - e) avere, unitamente al suo nucleo familiare, un I.S.E.E. inferiore od uguale ad €12.405,09; il nucleo familiare del richiedente e l'I.S.E.E. sono determinati ai sensi del D.Lgs. 31/03/1998, n. 109 e del D.P.C.M. 221/1999; la certificazione I.S.E.E. deve essere relativa ai redditi 2009, dichiarati nel 2010;
 - f) nel caso in cui abbia una cittadinanza non comunitaria: possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace.
3. Lo studente deve:
 - a) al fine dell'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione, essere iscritto e frequentare effettivamente uno dei seguenti tipi di Istituzioni:
 - 1) scolastiche statali: primarie - secondarie di I grado - secondarie di II grado;
 - 2) scolastiche paritarie (private e degli enti locali): primarie - secondarie di I grado - secondarie di II grado;
 - 3) formative accreditate dalla Regione del Veneto, in relazione ai percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19/06/2003, che non ottengono dalla Regione il rimborso delle spese di cui all'articolo 1;
 - b) avere la residenza nella Regione Veneto;
 - c) ad esclusione dei soli studenti della classe I della scuola primaria e **degli studenti diversamente abili**, aver conseguito, al termine dell'anno scolastico-formativo 2009-2010, un voto medio finale uguale o superiore ad 8/10 [primaria (classi II, III, IV e V) - secondaria di I

grado], a 7/10 (secondaria di II grado) ed a 70/100 (3 anni delle Istituzioni formative accreditate);

il voto medio finale è dato dalla media aritmetica di tutti i singoli voti conseguiti nelle singole materie (compresa la condotta), contenuti nell'ultima valutazione dell'anno 2009-2010.

4. La spesa di cui all'articolo 1 deve essere uguale o superiore ad €51,65.

Articolo 3 Criteri di priorità

- 1. Il contributo è concesso prioritariamente agli studenti diversamente abili e per gli interi importi fissi di cui al successivo articolo 5, comma 1.**
- 2. Una volta concessi i contributi di cui al comma 1, in riferimento agli studenti della classe I della scuola primaria, il contributo è concesso in base al seguente ordine di priorità:**
 - a) il contributo è concesso prioritariamente a chi ha l'I.S.E.E. minore;
 - b) in caso di parità di I.S.E.E., il contributo è concesso prioritariamente a chi risiede più lontano dalla sede dell'Istituzione scolastica frequentata;
 - c) in caso di parità di lontananza dalla sede dell'Istituzione scolastica frequentata, il contributo è concesso in parti uguali.
- 3. Una volta concessi i contributi di cui al comma 1, in riferimento agli studenti di tutti gli altri livelli scolastici diversi dalla classe I della scuola primaria, il contributo è concesso in base al seguente ordine di priorità:**
 - a) il contributo è concesso prioritariamente a chi ha conseguito il voto medio finale maggiore;
 - b) in caso di parità di voto medio finale, il contributo è concesso prioritariamente a chi ha l'I.S.E.E. minore;
 - c) in caso di parità di I.S.E.E., il contributo è concesso prioritariamente a chi risiede più lontano dalla sede dell'Istituzione scolastica/formativa frequentata;
 - d) in caso di parità di lontananza dalla sede dell'Istituzione scolastica/formativa frequentata, il contributo è concesso in parti uguali.

Articolo 4 Ripartizione delle risorse

1. Le risorse disponibili sono ripartite tra i 3 livelli di istruzione, in base al dato storico del numero di beneficiari per singolo livello di istruzione dell'anno 2009-2010, come segue:

a) Istituzione scolastica primaria - classe I:	€ 368.000,00;
b) Istituzione scolastica primaria - classi II, III, IV e V:	€1.475.000,00;
c) Istituzione scolastica secondaria di I grado:	€1.568.000,00;
d) Istituzione scolastica secondaria di II grado ed Istituzione formativa (3 anni):	€1.776.000,00.
- 2. All'interno di ogni ripartizione di cui al comma 1, le risorse sono destinate prioritariamente alla concessione del contributo agli studenti diversamente abili e per gli interi importi fissi di cui al successivo articolo 5, comma 1.**
Una volta concesso il contributo agli studenti diversamente abili, la parte restante è destinata alla concessione del contributo agli studenti normalmente abili.
3. Nell'ipotesi in cui residuino risorse relative ad un livello di istruzione, queste saranno ripartite tra gli altri livelli di istruzione secondo la proporzione di cui al comma 1.

Articolo 8
Cause di esclusione dal contributo

1. Sono cause di esclusione dal contributo:
 - a) la compilazione della domanda su un supporto diverso dal Modulo web di domanda;
 - b) non essere il richiedente una persona fisica;
 - c) la carenza della dichiarazione del cognome e nome del richiedente;
 - d) la carenza della dichiarazione di iscrizione all'anagrafe tributaria del richiedente;
 - e) la carenza della dichiarazione di domicilio fiscale in Italia del richiedente;
 - f) la carenza della dichiarazione di essere il richiedente uno dei seguenti soggetti:
 - 1) o uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne);
 - 2) o il tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;
 - 3) o direttamente lo studente iscritto (se maggiorenne);
 - g) se il richiedente ha una cittadinanza diversa da quella comunitaria: la carenza della dichiarazione del possesso di un titolo di soggiorno valido ed efficace, al momento della compilazione ed invio via web della domanda;
 - h) la carenza della dichiarazione del cognome e nome dello studente;
 - i) la carenza della dichiarazione della residenza dello studente;
 - j) (ad esclusione degli studenti della classe I della scuola primaria e **degli studenti diversamente abili**) la carenza della dichiarazione del voto medio finale dello studente di cui al precedente articolo 2, comma 3, lettera c);
 - k) la carenza della dichiarazione dell'Istituzione scolastica/formativa frequentata;
 - l) la carenza della dichiarazione dell'I.S.E.E. del richiedente e del suo nucleo familiare;
 - m) la carenza della dichiarazione della spesa di cui al precedente articolo 1 uguale o superiore ad € 51,65;
 - n) la compilazione e l'invio via web, da parte del richiedente, della domanda, oltre il termine perentorio del 02/11/2010 (ore 12.00) ed in difformità dalle ISTRUZIONI (vedi articolo 7, comma 1, lettera a);
 - o) l'esibizione, da parte del richiedente, del proprio documento di identità/riconoscimento valido, del numero identificativo della domanda e, se il richiedente ha una cittadinanza diversa da quella comunitaria, della copia del proprio titolo di soggiorno efficace e valido al momento dell'esibizione, al Comune di residenza dello studente, o la spedizione a mezzo posta, al Comune di residenza dello studente, della copia del documento di identità/riconoscimento valido (del richiedente), del foglio, con scritto il numero identificativo della domanda e, se avente cittadinanza diversa da quella comunitaria, della: copia del proprio titolo di soggiorno valido ed efficace, oltre il termine perentorio del 02/11/2010 (ore 12.00) (vedi articolo 7, comma 1, lettera b);
 - p) non essere il richiedente iscritto all'anagrafe tributaria;
 - q) non avere il richiedente il domicilio fiscale in Italia;
 - r) non essere il richiedente uno dei seguenti soggetti:
 - 1) uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne);
 - 2) il tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;
 - 3) direttamente lo studente iscritto (se maggiorenne);
 - s) se il richiedente ha una cittadinanza diversa da quella comunitaria: la carenza di un proprio titolo di soggiorno valido ed efficace, al momento dell'assegnazione del contributo;
 - t) la residenza dello studente fuori della Regione Veneto;
 - u) la frequenza di tipi di Istituzione diversi da quelli di cui all'art. 2, comma 3, lettera a);
 - v) l'I.S.E.E. del richiedente e del suo nucleo familiare superiore ad €12.405,09;

- w) il non sostenimento della spesa di cui all'articolo 1, o la spesa di tipo non ammissibile ai sensi dell'articolo 1;
 - x) la spesa di cui all'articolo 1 di importo inferiore ad €51,65;
 - y) (ad esclusione degli studenti della classe I della scuola primaria **e degli studenti diversamente abili**) il conseguimento di un voto medio finale dello studente inferiore a quelli stabiliti dal precedente articolo 2, comma 3, lettera c);
 - z) **per gli studenti diversamente abili: la carenza della dichiarazione della diversa abilità;**
 - aa) **per gli studenti diversamente abili: la carenza dello stato di diversa abilità.**
2. Le eventuali problematiche operative potranno essere definite dal Dirigente regionale competente in materia di istruzione con proprio provvedimento.